



quelle che saranno le aliquote in rapporto alla futura politica del Tesoro.

Conclude invitando la Commissione ad approvare lo schema di provvedimento così come è stato proposto, perché il criterio di tacere la misura del compenso forfetario risponde anche alla necessità di non far conoscere al pubblico l'entità del piccolo compenso che lo Stato concede agli Istituti di credito.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

GILARDONI si associa alle considerazioni del Relatore.

All'articolo 1 propone di aggiungere alle parole: « Aziende di credito » le altre: « e di assicurazione »; ciò perché, sia l'Istituto nazionale delle assicurazioni che, in generale, le altre aziende di assicurazione, costituiscono un ottimo tramite tra gli assicurati e il Ministero del Tesoro per il collocamento delle somme spettanti agli assicurati o da essi versate in occasione del contratto di assicurazione.

RICCI dichiara di non essere favorevole al provvedimento, in quanto viene ad aumentare ancora gli interessi a carico dello Stato che già paga il 5.25 per cento sui Buoni del Tesoro.

Osserva che coloro i quali hanno denari sono spinti ad acquistare Buoni del Tesoro dal maggiore interesse che essi danno, e gli Istituti di credito e di assicurazione non fanno alcuna fatica a collocare tali titoli. Non vede dunque il motivo di dare questa percentuale, che rappresenta un onere non indifferente per lo Stato e che potrebbe essere giustificata soltanto nei confronti degli uffici postali.

Fa rilevare che quando era Ministro del Tesoro si oppose a tale provvedimento, cui aveva già dato corso il Ministro Soleri, e conclude raccomandando al Ministro del Tesoro che, per lo meno, si cerchi di essere parchi, quanto più è possibile, nello stabilire la misura del compenso.

SCOCA domanda al Relatore se ha elementi da fornire alla Commissione circa l'onere che graverà sullo Stato per tali compensi forfetari, poiché il provvedimento non riguarda soltanto l'avvenire, ma anche il passato, parlandosi infatti di compensi per servizi svolti negli esercizi dal 1943 al 1946.

RICCI fa presente che per il passato esiste un impegno da parte del Governo, in seguito ad una lettera del Ministro Soleri, il quale, tenuto conto dei tempi diversi dagli attuali, aveva stabilito di dare alle banche un compenso del 4 per cento. Aggiunge che a par-

tire dal 1945 egli fece sospendere questo sistema.

MOLLE, rispondendo al Senatore Ricci, riconosce che esistono larghe giacenze di denaro presso le banche, le quali corrispondono tuttavia interessi modesti, ma è altrettanto vero che le banche stesse, se non sono stimolate almeno da un rimborso forfetario delle spese, non hanno alcun interesse a spingere il cliente ad investire i propri capitali in Buoni ordinari del Tesoro, perché preferiscono averli a loro disposizione per portarli alla Banca d'Italia o alla Tesoreria e ricavarne un interesse del 4 e mezzo per cento. Dichiara che è stato proprio per superare questo punto morto che il Ministro del tesoro ha ritenuto di invogliare le banche con la corresponsione di un lieve compenso.

Per quanto riguarda il passato, osserva che l'impegno assunto dal Ministro del tesoro del tempo non può non essere mantenuto, perché, appunto in relazione a tale impegno, tanto le Casse postali che le Aziende di credito si sono adoperate per una larga sottoscrizione di Buoni del Tesoro.

SCOCA osserva al Consultore Molle che occorre fare una netta distinzione tra gli uffici postali, per i quali è ovvio il provvedimento, e gli Istituti di credito, per i quali la questione è più complessa. Fa presente che se si volesse veramente evitare l'inconveniente prospettato dal Consultore Molle e convogliare il risparmio verso i Buoni del Tesoro, bisognerebbe che il compenso agli Istituti di credito fosse tanto elevato da eguagliare la differenza che c'è tra l'interesse passivo che corrisponde l'Istituto di credito e quello attivo che esso percepisce dal Tesoro.

RICCI rileva che lo Stato non ha alcuna convenienza a che il denaro giacente nelle banche, anziché essere da queste passato alla Banca d'Italia, che a sua volta lo passa allo Stato, sia investito in Buoni del Tesoro, perché nel primo caso lo Stato paga un interesse soltanto del 4.50 per cento, mentre nel secondo caso paga un interesse del 5.25 per cento.

MOLLE osserva al Senatore Ricci che lo Stato ha convenienza a che il denaro sia investito in Buoni del Tesoro, perché questi titoli rappresentano un debito vincolato.

PRESIDENTE invita il Relatore ad esprimere il suo parere sulla proposta di emendamento fatta dal Consultore Gilardoni, sulla raccomandazione formulata dal Senatore Ricci e sulla richiesta di chiarimenti avanzata dal Consultore Scoca.

VICENTINI, *Relatore*, per quanto riguarda il passato, ripete che si tratta di una questione contabile, in quanto esistono pagamenti in sospeso che la Corte dei conti rifiuta di inscrivere nella stessa forma delle volte precedenti: donde la necessità della retrodatazione.

Per gli Istituti di credito, invece, osserva che dal 1° dicembre 1944 il Ministro ha promesso alle banche una provvigione, perché il loro apporto è stato enormemente superiore a quello delle Casse postali.

Si dichiara contrario ad includere nel provvedimento anche gli Istituti di assicurazione, perché questi fanno, al centro, l'operazione di reinvestimento di capitali che per loro ha il semplice carattere di un'operazione di cassa, in vista della loro funzione di collocamento del risparmio pervenuto attraverso le polizze di assicurazione.

Rispondendo al Senatore Ricci dichiara di ritenere opportuno il compenso concesso alle banche, perché si tratta di un vero e proprio rimborso di spese per un'attività che le banche svolgono a favore della Tesoreria.

Conclude insistendo nella proposta di approvare il progetto come è stato presentato dal Ministero.

GILARDONI replica al Relatore che gli investimenti in Buoni del Tesoro possono essere fatti attraverso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, come intermediario, ma che l'opera di collocamento avviene attraverso 170 agenzie. Quindi l'operazione non avviene al centro se non in periodi occasionali, ed è abbinata alle operazioni dirette che si contraggono non a Roma, ma alla periferia.

Insiste quindi nella sua proposta di emendamento.

VICENTINI, *Relatore*, è del parere che la proposta del Consultore Gilardoni possa essere accolta come raccomandazione, senza modificare il testo del provvedimento in esame.

GILARDONI consente.

(L'articolo 1 è approvato — Anche l'articolo 2 è approvato, senza discussione).

SCOCA, a proposito dell'articolo 3, dichiara di non sapersi rendere conto della ragione per cui si è voluto variare il termine normale per l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, proprio per un decreto che, come questo, riguarda il passato. Non vede infatti perché si sia stabilito che esso entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, quando, non essendovi ragione di urgenza, si poteva non dire nulla e lasciare che entrasse in vigore 15 giorni dopo tale pubblicazione.

PRESIDENTE comunica la raccomandazione del Consultore Gilardoni così formulata e la mette ai voti:

« La Commissione Finanze e Tesoro raccomanda al Ministro del tesoro che, nella corresponsione dei compensi forfetari siano tenuti presenti anche gli Istituti di assicurazione ».

(È approvata).

Comunica la seguente raccomandazione del Senatore Ricci e la mette ai voti:

« La Commissione Finanze e Tesoro, considerate le condizioni attuali del mercato finanziario ed il basso interesse che le banche pagano sui depositi dei conti correnti, talché viene spontaneo l'impulso ad investire in Buoni del Tesoro ordinari che danno un reddito elevato; considerata la necessità di frenare il più possibile le spese non rigorosamente necessarie, tra le quali sta in primo luogo il carico degli interessi, raccomanda al Ministro del tesoro di fare il più stretto uso della facoltà richiesta ».

(È approvata).

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo con le raccomandazioni testé approvate.

La seduta termina alle 11.40.

